



CITTA' DI MARGHERITA DI SAVOIA

Provincia di Barletta – Andria - Trani

Viale Duca degli Abruzzi - P.I. 00377420716

Tel. 0883/659107 Fax 0883/654016

ORD. n° 13 del 12/03/2021

IL SINDACO

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare art 1 co.2 lett u) e z);

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta covid nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

VISTO il D.P.C.M. 3 dicembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

VISTO il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il D.P.C.M. 2 marzo 2021, recante "Misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 secondo cui "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle

medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO l'articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 secondo cui *"in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";*

VISTO l'art 50 TUEL che attribuisce al Sindaco potere di ordinanza come Autorità Sanitaria locale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, nonché un potere di organizzazione e coordinamento dei tempi della città (esercizi commerciali, esercizi pubblici) nell'ambito dei criteri fissati dalla Regione;

VISTO altresì l'art 25 co.3 della L. 8 marzo 2000, n.53 che attribuisce al Sindaco, in caso di emergenze, il potere di ordinanza in materia di modifica dei tempi delle Città, tra cui gli orari degli esercizi commerciali;

RILEVATO che, ai sensi dell'art 11 co. 1 DPCM 2 marzo 2021, la chiusura degli spazi pubblici ma con possibilità di transito per l'accesso e deflusso agli esercizi commerciali, sarebbe sostanzialmente ineseguibile dal punto di vista dei controlli, in considerazione sia della vastità del territorio comunale, che della circostanza per cui l'accesso ed il deflusso agli esercizi commerciali costituisce normativamente attività consentita per i cittadini; pertanto è opportuno intervenire limitando alla radice la ragione dell'eccesso di affollamento

- limitando gli orari di apertura dei negozi, omogeneamente sull'intero territorio cittadino, così da evitare anche impatti distorsivi sulla concorrenza tra gli operatori economici e fenomeni di travaso dei consumatori da una zona ad un'altra della città;
- limitando, in costanza del divieto di consumazione di alimenti e bevande su suolo pubblico, la possibilità di asporto di alimenti e bevande anche da parte di esercizi commerciali con codice ateco non compreso nel divieto di cui all'art 27 co.1 DPCM 2 marzo 2021;

DATO ATTO che:

- il necessario temperamento dei diritti costituzionalmente garantiti alla salute e all'iniziativa economica privata, nella attuale situazione epidemiologica, vede prevalere il primo sul secondo (comunque parzialmente soddisfatto attraverso il mantenimento dell'apertura quotidiana nella fascia oraria fino alle ore 19);
- è interesse pubblico primario - in ragione del numero complessivo dei contagi, da apprezzare tenendo conto della specifica capacità di risposta del sistema sanitario regionale - contenere il rischio del diffondersi del virus;
- il presente provvedimento ha una efficacia temporale limitata ed è suscettibile di riduzione in base alla valutazione dell'impatto delle misure assunte a livello nazionale e/o regionale, sull'evolversi della situazione epidemiologica;

ORDINA

con decorrenza dall'15 marzo 2021 al 28 marzo 2021,

- **divieto di asporto di alimenti e bevande dalle ore 18,00** per tutte le attività di ristorazione comprese nel Codice ATECO 56 (fra cui bar, pub, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, food-truck, ecc.) e per tutte le attività di commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati comprese nel Codice ATECO 47.25 (enoteche e negozi specializzati vendita bevande al dettaglio) fermo restando la possibilità di consegna a domicilio sino alle ore 22.00;

- **chiusura dei distributori automatici h24 di alimenti e bevande a decorrere dalle ore 18.00 alle ore 7.00 del giorno successivo;**
- **con riferimento all'intero territorio comunale, sono sospese quotidianamente dalle ore 19.00 le attività di vendita al dettaglio** (fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari, giornali e periodici, farmacie e parafarmacie, fiori e articoli florovivaistici, combustibili per uso domestico e carburanti per autotrazione, articoli funerari aperti sino alle h. 20.00 mentre i tabacchi con lottomatica-sisal sino alle h.20.30) **sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita, ancorché ricompresi nei centri commerciali, e ferme restando le chiusure nei giorni prefestivi e festivi di cui all'art. 26 co. 2 DPCM 2 marzo 2021;**

AVVERTE CHE

- Ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.l. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, compreso il presente Provvedimento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 4, comma 1, del d.l. 25 marzo, n.19 convertito in legge n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.
- A carico dei trasgressori esercenti l'attività commerciale, l'Autorità competente potrà applicare la sanzione amministrativa della sospensione dell'attività da 3 a 15 giorni consecutivi, secondo i criteri di proporzionalità cui all'art.11 della Legge n. 689/81.

DA' ATTO

- che il provvedimento potrà essere modificato nel corso della vigenza, d'intesa con il Dipartimento di Prevenzione ASL BAT, sulla base di monitoraggi intermedi sull'andamento epidemiologico;
- che la presente ordinanza integra e sostituisce per le parti in contrasto i provvedimenti sindacali precedentemente adottati
- che la presente ordinanza resterà pubblicata per 10 giorni all'Albo Pretorio on line di questo Ente con efficacia notiziale, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/90;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 co. 4 della Legge 07/08/1990 n. 241, avverso il presente atto - è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro 60 gg. dalla data di esecutività della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199);
- il responsabile del procedimento è il Funzionario Responsabile SUAP

TRASMETTE

Il presente atto per gli adempimenti di competenza:

al locale Comando Polizia Locale;

per opportuna conoscenza a:

al Sig. Prefetto di Barletta-Andria-Trani, al Sig. Questore di Foggia; al Comando Stazione Carabinieri, al Comando Tenenza della Guardia di Finanza, al Corpo della Polizia Locale di Margherita di Savoia, alla Asl Bat- Dipartimento di Prevenzione,

Dal Palazzo di Città, li 19 2 MAR 2021

IL SINDACO
Avv. Bernardo LODISPOTO

